

STATUTO N.B.H.A. ITALIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

°=°=°=°

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "N.B.H.A. ITALIA Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede legale in Verona, Via Murari Brà n° 49/c. L'associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sono giallo e blu ed è retta dal seguente statuto. La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – Scopi

L'Associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, e, a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FISE, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'associazione opererà a livello nazionale per lo sviluppo del Barrel Racing e del Pole Bending o discipline similari, proponendosi come "aggregata alla Federazione di competenza operante a livello nazionale".

A livello internazionale fa parte della IBHF (Internazional Barrel Horse Federation) costituita dalla NBHA (National Barrel Horse Association) – USA, per perseguire la crescita della specialità a livello mondiale e la promozione della competizione internazionale, con conseguente crescita d'immagine dello sport.

Quanto sopra si concretizza con l'organizzazione di un Campionato Mondiale, ogni anno negli Stati Uniti, con la partecipazione dei Cavalieri qualificati su base nazionale, dalle varie NBHA nazionali.

L'Associazione sarà organizzata a livello nazionale, su basi di Distretti Regionali o di più Regioni accorpate in un unico Distretto. I Distretti potranno essere gestiti da Responsabili di Distretto e Comitati Distrettuali, delegati dal Consiglio Nazionale. In tal caso verrà perseguita non appena possibile una designazione sulla base d'indicazioni elettive degli Associati del Distretto su base annuale.

Il Responsabile del Distretto avrà la responsabilità di garantire il rispetto delle regole della Federazione di competenza e NBHA ITALIA e sarà referente nei confronti dei Comitati Regionali della Federazione di competenza.

Il Consiglio Nazionale rilascerà opportuna delega, contro assunzione di responsabilità del Responsabile di Distretto, relativamente allo svolgimento delle manifestazioni sportive regionali.

Il Distretto potrà anche essere gestito da un'Associazione Regionale che potrà essere "Aggregata alla Federazione di competenza operante a livello Regionale", che il Consiglio Nazionale autorizzerà ad operare con le regole ed il logo NBHA ITALIA, a condizione che venga garantito il rispetto delle regole della Federazione competente e della NBHA ITALIA, ed in tal caso il Presidente e gli Organi Sociali dell'Associazione Regionale saranno equivalenti al Responsabile di Distretto e Comitati Distrettuali.

Il Consiglio Nazionale rilascerà opportune deleghe all'Associazione Regionale, contro assunzione di responsabilità del Presidente dell'Associazione Regionale, relativamente allo svolgimento delle manifestazioni sportive regionali.

In tutti i casi sarà richiesto il rispetto dei principi di democraticità, trasparenza amministrativa ed etica sportiva secondo i principi dello Statuto della Federazione competente, con le regole della Federazione competente e della N.B.H.A. Internazionale.

ART. 3 - Affiliazione

L'Associazione procederà alla propria aggregazione alla Federazione di competenza. Con l'aggregazione l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione competente e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione competente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate e/o aggregate.

ART. 4 – Funzionamento

L'Associazione, inoltre, garantirà le democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o

indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e alla complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 – I soci

1) i Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Onorari,
- Fondatori,
- Effettivi,
- Juniores.

2) non possono essere ammessi Soci temporanei.

3) Possono essere Soci Onorari:

- a) i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione,
- b) altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.

4) Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo,

5) I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali,

6) Sono Soci Fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

7) Possono essere Soci Effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

8) Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci Effettivi di maggiore età e gli esercenti la patria potestà per i Soci Effettivi minorenni, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

9) Tutti i Soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.

10) Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani/stranieri di età non superiore agli anni diciotto e che, avendone fatta domanda sottoscritta anche dall'esercente la patria potestà che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

11) I Soci Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.

12) Domanda di Ammissione: l'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissioni a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

ART. 6 – Doveri e diritti dei Soci

Gli obblighi ed i diritti de Soci, di qualunque categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

ART. 7 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal senso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

ART. 8 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni Sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

ART. 9 – Quote associative

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.

ART. 10 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso,
- per decadenza,

- per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso.

L'associato è dichiarato decaduto quanto non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quanto è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'Associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

ART. 11 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea Generale di Soci,
2. Il Consiglio Direttivo,
3. Il Presidente dell'Associazione,
4. Il Vice Presidente,
5. Il Segretario,
6. Il Collegio dei Probiviri,
7. Il Collegio dei Revisori.

ART. 12 – Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessarie per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 13 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea riunita in via ordinaria.

- Approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo,

- Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla via ed ai rapporti della stessa che non rientrino della competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame,

L'Assemblea è convocato in via straordinaria:

- Per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione; quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 14 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica, fax., telegramma, o tramite i Capi Distretti e per esposizione sul sito web dell'Associazione.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.

Avranno diritto al voto solo i soci effettivi.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché

munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto al voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengono la maggioranza relativa dei voti.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in sede straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

ART. 15 – Presidente

Il Presidente è eletto ai sensi art. 21 tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

ART. 16 – Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto ai sensi art. 21 tra gli associati fondatori o ordinari. Dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il Presidente dell'associazione che lo presiede,
- Dal Vice Presidente
- da 4 rappresentanti dei Distretto suddivisi per zone: NORD OVEST (Piemonte – Liguria – Toscana) - NORD EST (Lombardia – Veneto – Emilia Romagna)

– CENTRO (Abruzzo – Molise – Lazio – Campania) – SUD E ISOLE (Puglia – Basilicata – Calabria – Sicilia)

- da 3 associati,
- dal rappresentante dei Tecnici,
- dal rappresentante degli atleti,
- Il Segretario.

Tutti i componenti il Consiglio direttivo, sono eletti dall'assemblea tra gli associati ai sensi dell'art. 21. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'assenza per tre volte, anche non consecutive, effettuate durante l'anno sociale, benchè giustificate, comporterà la decadenza del Consigliere e il Consiglio sarà integrato con il primo dei non eletti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

ART. 18 – Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio anche tra gli associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

ART. 19 – Collegio dei Revisori

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e vengono eletti ai sensi dell'art. 21.

I Sindaci Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio Sindacale ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Sindaco supplente.

La durata in carica del Collegio è fissata in quattro anni.

ART. 20 – Collegio dei Probiviri

il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i cui membri sono rieleggibili e vengono eletti ai sensi dell'art. 21. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai Soci ed a comminare le sanzioni di cui all'art. 10. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo Statuto della Federazione competente.

ART. 21 – Modalità elettiva a seggi ripartiti.

In ogni Distretto NBHA sarà costituito un seggio elettorale in cui dovrà avvenire la votazione, contestualmente su tutto il territorio nazionale.

Ogni seggio sarà presieduto da un Presidente individuato nel Capo Distretto o suo sostituto, un Vice Presidente, individuato nel Vice Capo Distretto o suo sostituto, un Segretario nominato dal Capo Distretto, uno o più scrutatori (massimo 3) individuati tra i soci del Distretto e proposti dai diversi candidati alla presidenza, e da un Giudice NBHA individuato dal Presidente del seggio.

I risultati dovranno essere comunicati esclusivamente alla Segreteria Nazionale dal Presidente del Seggio.,

Sarà compito della Segreteria Nazionale stilare i risultati aggregati delle votazioni dei singoli Distretti e comunicarli con i consueti mezzi di informazione.

Tale modalità elettiva sarà applicata alla elezione dei Rappresentanti dei Cavalieri e dei Tecnici di cui all'art. 25.

ART. 22 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono.

- Per dimissioni;
- Per revoca, quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 16 comma 2. Le dimissioni, o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ART. 23 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati alla F.I.S.E. unitamente alla copia del verbale.

ART. 24 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato o a consulente esterno.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 25 – Rappresentanza degli atleti e dei tecnici

Il rappresentante degli atleti ed il rappresentante dei tecnici vengono eletti ai sensi dell'art. 21.

ART. 26 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto, secondo delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o aventi fini di pubblica autorità; in mancanza vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla Federazione di competenza

ART. 27 – Modificazione dello Statuto

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

L'associazione dovrà trasmettere al CONI e alla Federazione competente copia dello Statuto per gli adempimenti legati al Registro delle Società Sportive.

ART. 28 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

In tutti i casi i cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione competente questo sarà composto da n° 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle due parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

La parte che vorrà sottoporre al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altro con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede presso CONI di Roma. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione di competenza.

ART. 29 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione di competenza ed in subordine le norme degli art. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso e come previsto dalle normative vigenti in materia, sottoposto a registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione di Assemblea Straordinaria del 17/05/2014 in Reggio Emilia, Via G. Filangeri.

Il Presidente
(Carlo Riccardi)

Il Segretario Verbalizzante
(Gerneti Bruna)